

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI e BALLESI

Presentata il 23 dicembre 1959

Ripristino della Facoltà di medicina veterinaria presso l'Università di Camerino

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 254, che ha stabilito il passaggio allo Stato della libera Università di Camerino, non ha previsto il mantenimento in vita della Facoltà medicina veterinaria, la quale con l'anno scolastico 1958-59 ha chiuso la sua esistenza.

Pur riconoscendo i grandi vantaggi della statizzazione, non è possibile non rilevare il danno che dalla soppressione di detta Facoltà è derivato non solo e non principalmente *in loco*, ma a tutta la regione marchigiana e all'intero versante Adriatico dell'Appennino, anche perché da Bologna a Bari non esistono altre Facoltà di veterinaria.

Bisogna tenere inoltre presente i seguenti elementi:

1°) le condizioni geografiche e demografiche delle Marche e delle Regioni limitrofe, ad economia prevalentemente agricolo-zootecnica, senza la presenza e neppure concreta speranza di avere grandi impianti industriali;

2°) i nuovi gravissimi problemi posti dall'imminente attuazione del Mercato comune europeo: è noto infatti che soprattutto nelle zone di montagna e di alta collina occorre, gradatamente, ma molto rapidamente, abbandonare la produzione del grano, altamente costosa, e puntare invece su un deciso aumento del patrimonio zootecnico, richiesto

e reso vantaggiosamente redditizio dal continuo aumento del consumo delle carni, collegato con il continuo elevarsi del tenore di vita;

3°) i gravissimi problemi posti dall'incremento del patrimonio zootecnico; problemi non soltanto di natura strettamente agricola (irrigazione, ecc.), ma anche e specialmente sanitaria e mista (sanitario-agricolo), come la scelta di razze adatte, la selezione, l'acclimatazione, le particolari cure diventate necessarie a causa della impossibilità della naturale transumanza determinata dalla bonifica delle Maremme.

È quindi fuori di ogni dubbio la necessità di avere veterinari, non solo generici ma anche specializzati, problema che è già stato felicemente risolto in vari paesi esteri.

È chiaro che si tratta di un complesso di problemi assillanti, dalla cui soluzione dipendono, sia la permanenza *in loco* e il benessere delle nostre popolazioni di montagna e di alta collina, sia anche la possibilità di migliore occupazione anche per la parte esuberante di popolazione, costretta ad emigrare, ma dopo avere acquisito sul posto capacità di lavoro qualificato o specializzato. È risaputo, infatti, che non solo in Svizzera ma anche nelle stesse regioni dell'Italia settentrionale, ecc., è insistentemente richiesta manodopera zootecnico-agricola per le zone montane.

Pertanto è evidente che gli interessi della Regione marchigiana e di tutto il versante appenninico-adriatico, postulino l'istituzione di una Facoltà di veterinaria, alla quale poi sarà agevole affidare corsi di aggiornamento e di specializzazione per laureati e magari anche corsi di addestramento per manodopera, come è già avvenuto in passato.

L'Università di Camerino dispone degli stabili e della attrezzatura della Facoltà di veterinaria (che finora hanno dato risultati scientifici e pratici non comuni, anche di risonanza estera), con annessi ambulatori, in-

fermerie, cliniche. I tre corsi della Facoltà di scienze (chimica, scienze biologiche e scienze naturali) e la Facoltà di farmacia, forniscono la possibilità di completare gli insegnamenti con il migliore vantaggio. Insomma esiste la possibilità concreta di istituire un complesso didattico-educativo, con corsi di perfezionamento e di aggiornamento per laureati e di addestramento per manodopera, in specializzazione montana appenninica, nuovo ed unico in Italia, in piena rispondenza ai nuovi gravi bisogni creati dallo sviluppo zootecnico nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 254, è abrogato. Ad iniziare dall'anno scolastico 1960-61 è istituita la Facoltà statale di medicina veterinaria presso l'Università di Camerino.

ART. 2.

All'onere complessivo derivante dalla presente legge verrà provveduto con lo stanziamento di lire trenta milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61